



**COMUNICATO UFFICIALE N.181/L  
DEL 15 GIUGNO 2010**

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

181/373

**RAPPORTI ECONOMICI PER L'ANNO SPORTIVO 2010/2011 FRA LE  
SOCIETA' DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESIONISTICO ED I LORO  
TESSERATI**

Ai sensi della vigente normativa, nonché degli accordi raggiunti con le Associazioni di Categoria per quanto previsto dalla Legge 23/3/1981 n. 91, si trascrivono di seguito le norme relative ai rapporti economici tra società e tesserati per la stagione sportiva 2010/2011:

1) **TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI**

Compenso globale lordo

I calciatori professionisti tesserati per società di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione hanno diritto di percepire dalla società di appartenenza un compenso globale lordo, che – se riferito all'intera stagione sportiva – non potrà essere inferiore alle misure sotto riportate o a quota parte delle stesse, in ragione dell'eventuale periodo contrattuale inferiore ai dodici mesi:

1<sup>a</sup> DIVISIONE

- calciatore professionista	€	18.906,00
- calciatore in addestramento tecnico	€	8.727,00

2<sup>a</sup> DIVISIONE

- calciatore professionista	€	17.557,00
- calciatore in addestramento tecnico	€	7.368,00

## 2) TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ALLENATORI

Le società devono corrispondere agli allenatori un compenso globale lordo, che – se riferito all'intera stagione sportiva – non potrà essere inferiore alle misure sotto riportate per ciascuna categoria o a quota parte delle stesse, in ragione dell'eventuale periodo contrattuale inferiore ai dodici mesi:

### 1<sup>a</sup> DIVISIONE

- allenatore prima squadra	€	20.008,00
- allenatore in seconda	€	7.826,00

### 2<sup>a</sup> DIVISIONE

- allenatore prima squadra	€	16.307,00
- allenatore in seconda	€	7.174,00

I suddetti minimi non si applicano nei confronti degli allenatori delle squadre minori.

## 3) NORME GENERALI

Per la stipulazione dei relativi contratti, ai sensi di quanto previsto dai punti che precedono, si forniscono le seguenti istruzioni:

- a) i contratti individuali tra le società ed i loro tesserati debbono essere stipulati secondo gli schemi di contratto-tipo predisposti dalla Lega, d'intesa con le Associazioni di Categoria;
- b) ogni contratto individuale deve essere, a pena di nullità, sottoscritto personalmente dal Legale Rappresentante della società interessata o da persona autorizzata a rappresentare ed a impegnare validamente la società e dal tesserato che svolge l'attività sportiva;
- c) i trattamenti economici per i vari settori di attività sportiva sono costituiti dai compensi previsti nei paragrafi precedenti e devono essere indicati solo ed esclusivamente al lordo, con avvertimento che qualunque indicazione "al netto" sarà nulla a tutti gli effetti;
- d) le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati per l'approvazione sono vietate e non trovano tutela nell'ordinamento federale;
- e) nella compilazione dei contratti economici dei calciatori e degli allenatori deve essere curata **l'esatta indicazione di tutti i dati richiesti, nonché la data di stipulazione e di scadenza del rapporto contrattuale.**

4) FONDO INDENNITA' FINE CARRIERA

Con riferimento alla normativa in vigore, i versamenti da effettuarsi a favore del "Fondo Indennità Fine Carriera" sono fissati, dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010, nella misura complessiva del 7,50 % (di cui il 6,25% a carico delle società e l'1,25% a carico dei calciatori ed allenatori), nei limiti del massimale mensile di € 7.678,92.

Il calciatore o l'allenatore, con la firma del contratto economico, dà formale delega alla società di effettuare i versamenti a suo carico, con trattenuta del relativo importo sugli emolumenti che gli saranno versati mensilmente ai sensi dell'accordo economico.

**Publicato in Firenze il 15 Giugno 2010**

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli